

## ALLEGATO 8 - ALLEVAMENTI

### 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (artt. 269, 272 e 272-bis);
- D.C.R. 27 giugno 2023, n. 284–15266: *Approvazione del Piano stralcio agricoltura, in attuazione della misura AG.04 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo” dell’allegato A (Misure di piano) al Piano regionale di qualità dell’aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854.*

### 2 - PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli allevamenti effettuati in ambienti confinati<sup>33</sup> in cui il numero di capi presenti è superiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui alla parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (lettera z) sono soggetti ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Per gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presente è superiore all’intervallo indicato, per ciascuna categoria di animali, nella tabella di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (lettera nn) e che non ricadono nel campo di applicazione della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (autorizzazione A.I.A.) deve essere presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del medesimo decreto.

Il Piano stralcio agricoltura, approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con la DCR n. 284–15266 del 27/06/2023, e riportante disposizioni da applicarsi alle attività di allevamento di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali soggette ad autorizzazione alle emissioni, definisce i requisiti minimi ai quali le attività in parola devono essere conformi, nonché le modalità gestionali di obbligatoria adozione. Le attività di allevamento dovranno inoltre adeguarsi ad eventuali futuri atti normativi e regolamentari che saranno adottati, secondo le tempistiche definite dai medesimi.

### RELAZIONE TECNICA<sup>34</sup> DA PRESENTARE PER ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO

Progetto o descrizione tecnica dell’allevamento contenente i seguenti dati:

1. Consistenza di stalla:
  - Specie animale
  - Categoria / peso medio vivo<sup>35</sup>
  - Numero medio e massimo di capi suddivisi per categoria
2. Tecniche di stabulazione: indicare il numero di ricoveri e numero / categoria di animali previsti in ciascun ricovero e, per ciascuna struttura, indicare<sup>36</sup>:
  - modalità di ventilazione (naturale o artificiale)
  - suddivisione degli spazi (stabulazione singola/ multipla, suddivisione in corsie, etc.)
  - eventuale presenza di sistemi di climatizzazione e/o di coibentazione
  - tipologia di pavimentazione (piena o fessurata)

<sup>33</sup> Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l’allevamento in cui il ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta.

<sup>34</sup> In aggiunta a quanto indicato alla nota 6, la relazione di cui al presente allegato può essere redatta anche a cura di professionisti abilitati nelle materie di trattazione (dottori agronomi e forestali, periti agrari, veterinari ed equipollenti).

<sup>35</sup> Far riferimento alle categorie individuate nell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

<sup>36</sup> Far riferimento alle tecniche individuate nella tabella 9 della DCR n. 284–15266 del 27/06/2023.

- utilizzo di lettiera
  - tecniche, frequenza e modalità di rimozione degli effluenti zootecnici<sup>37</sup>
  - frequenza di sostituzione/ integrazione della lettiera
  - numero e categoria di animali per ciascuna tipologia di stabulazione
  - ogni altro dato utile alla stima delle emissioni delle strutture di ricovero (es. adozione di particolari strategie nutrizionali per la riduzione dell'azoto escreto, utilizzo di additivi per la deodorizzazione della lettiera, etc.).
3. Eventuale trattamento degli effluenti zootecnici (acidificazione, digestione anaerobica, additivazione di composti enzimatici, separazione solido/ liquido ecc.): descrivere il tipo di trattamento effettuato, i quantitativi di materiale trattato e la percentuale rispetto al totale degli effluenti prodotti, il materiale ottenuto;
  4. Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici: indicare il numero di cumuli / vasche, destinati a ciascuna tipologia di reflui (palabili e non palabili) e, per ciascuna struttura, precisare<sup>38</sup>:
    - palabili: numero di cumuli, dimensioni, rapporto superficie/ volume, collocazione (in capannone o all'aperto), tipologia di copertura
    - non palabili: numero di vasche, dimensioni, rapporto superficie/ volume, tipologia di copertura (galleggiante, precisando la composizione, rigida, etc.)
    - tipologia di materiale stoccato (deiezioni animali tal quali, materiale risultante da separazione solido-liquido, materiale trattato, digestato, etc.)
    - quantità e percentuale rispetto al totale del refluo prodotto stoccata in ciascuna struttura.
  5. Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici: indicare il quantitativo di effluenti zootecnici sottoposti allo spandimento e la corrispondente percentuale rispetto al totale dei reflui prodotti, nonché l'eventuale acquisizione dall'esterno, e precisare se gli stessi sono<sup>39</sup>:
    - palabili: modalità di distribuzione, tempistiche di incorporazione, quantitativo e percentuale rispetto al totale di materiale trattato con ciascuna modalità
    - non palabili: tecniche di distribuzione, tempistiche di incorporazione, quantitativo e percentuale rispetto al totale di materiale trattato con ciascuna modalità
    - tipologia di materiale distribuito (materiale risultante da separazione solido/liquido, materiale trattato, digestato, prodotto in azienda, acquisito dall'esterno, etc.)
  6. Calcolo delle emissioni di ammoniaca e gas serra effettuato mediante il software Bat-Tool (<https://bat-tools.datamb.eu>) o altri strumenti equivalenti, con allegate le tabelle prodotte dal software con i relativi dati di input.
  7. Dichiarazione di conformità dell'allevamento ai disposti della DCR n. 284–15266 del 27/06/2023 (Piano stralcio agricoltura).

---

<sup>37</sup>Definizioni di cui ai punti "g" e "h" e segg. del par. 1 delle disposizioni attuative della DCR n. 284–15266 del 27/06/2023

<sup>38</sup> Far riferimento alle tecniche individuate nella tabella 10 della DCR n. 284–15266 del 27/06/2023

<sup>39</sup> Far riferimento alle tecniche individuate nella tabella 11 della DCR n. 284–15266 del 27/06/2023